

ANNALI DI DIRITTO COSTITUZIONALE

DIRETTI DA AUGUSTO BARBERA E ANDREA MORRONE

LA FORMA DELLE FONTI,
LA SOSTANZA DEI DIRITTI

È POSSIBILE UNA “TEORIA DELLE
FONTI” NELLA PLURALITÀ DELLE
“CARTE DEI DIRITTI”?

A CURA DI
ALBERTO ARCURI
ANDREA MORRONE

SEMINARIO GIURIDICO
DELLA UNIVERSITÀ DI BOLOGNA
CCCLV

ANNALI
DI
DIRITTO COSTITUZIONALE

DIRETTI DA
AUGUSTO BARBERA E ANDREA MORRONE

Direzione

Augusto Antonio Barbera (Emerito dell'Alma Mater Studiorum - Università di Bologna)
Andrea Morrone (Alma Mater Studiorum - Università di Bologna)

Comitato scientifico

Armin von Bogdandy (Max Planck Institute for Comparative Public Law and International Law in Heidelberg)
Chiara Bologna (Alma Mater Studiorum - Università di Bologna)
Ana Maria Carmona Contreras (Universidad de Sevilla)
Corrado Caruso (Alma Mater Studiorum - Università di Bologna)
Marcello Cecchetti (Università di Sassari)
Edgar Corzo Sosa (Instituto de Investigaciones Jurídicas - UNAM)
Thierry Di Manno (Université de Toulon)
Caterina Domenicali (Alma Mater Studiorum - Università di Bologna)
Federico Fabbrini (Dublin City University)
Tomaso F. Giupponi (Alma Mater Studiorum - Università di Bologna)
Marco Goldoni (University of Glasgow)
Maria Pia Iadicicco (Università della Campania "Luigi Vanvitelli")
Marta Morvillo (University of Amsterdam)
Diletta Tega (Alma Mater Studiorum - Università di Bologna)

Redazione

Alberto Arcuri (Alma Mater Studiorum - Università di Bologna)
Francesco Medico (Alma Mater Studiorum - Università di Bologna)

A CURA DI
ALBERTO ARCURI E ANDREA MORRONE

LA FORMA DELLE FONTI, LA SOSTANZA DEI DIRITTI

È POSSIBILE UNA “TEORIA DELLE FONTI”
NELLA PLURALITÀ DELLE “CARTE DEI DIRITTI”?

Il volume è stato pubblicato con il contributo del Dipartimento di Scienze Giuridiche dell'Alma Mater Studiorum - Università di Bologna.

Fondazione Bologna University Press
via Saragozza 10 – 40123 Bologna
tel. (+39) 051 232 882

Quest'opera è pubblicata sotto licenza Creative Commons CC BY-4.0

ISBN 979-12-5477-796-1
ISBN on line 979-12-5477-797-8
DOI 10.30682/sg355
ISSN 2283-7396

info@buponline.com
www.buponline.com

Impaginazione: DoppioClickArt (Bologna)

Prima edizione: maggio 2026

INDICE

<i>Presentazione</i>	7
<i>Introduzione al dibattito. Traccia per una discussione</i> ALBERTO ARCURI, ANDREA MORRONE	9
RELAZIONI DI BASE	13
ANTONIO RUGGERI <i>Carte dei diritti e dinamiche della normazione, dal punto di vista della teoria della Costituzione</i>	15
ROBERTO BIN <i>Giuristi senza fonti?</i>	41
INTERVENTI	47
ALBERTO ARCURI <i>La penna e la spada. Il (plus-)valore della “forma” delle fonti del diritto</i>	49
PAOLO BONINI <i>Il decreto-legge, il sistema delle fonti e la forma di governo: dal “monocameralismo” al “monosedismo”</i>	63
ANDREA CARDONE <i>Una “teoria delle fonti” non solo è possibile, ma è anche necessaria</i>	73
CORRADO CARUSO <i>Blocco di costituzionalità, integrazione dei parametri e processo federale europeo</i>	91
EDOARDO CATERINA <i>La doppia parametricità nello Stato membro: appunti a partire da alcuni “casi paralleli” in Italia e in Germania</i>	115

MARILISA D'AMICO	
<i>Il "sistema" delle fonti fra Carte e Corti</i>	123
VINCENZO DESANTIS	
<i>Fonti "informali" e dialogo tra le Corti nella crisi dell'ordinamento</i>	135
GIOVANNI DI COSIMO	
<i>Confini contesi. Fonti del diritto, carte dei diritti, regolazione privata</i>	151
PIETRO FARAGUNA	
<i>Granital is not dead</i>	157
SILVIA FILIPPI	
<i>Una duplice crisi? Teoria delle fonti e giustizia costituzionale</i>	169
GIOVANNI GUIGLIA	
<i>La rilevanza della Carta sociale europea e delle decisioni del Comitato europeo dei diritti sociali secondo la Corte costituzionale italiana</i>	179
MARIA PIA IADICICCO	
<i>Presidiare la forma delle fonti e del potere. Considerazioni attorno alla recente riforma della sicurezza pubblica</i>	193
MIRIANA LANOTTE	
<i>Oltre la teoria nazionale delle fonti: due itinerari europei come segnali di metamorfosi</i>	203
VALERIA MARCENÒ	
<i>Perché è ancora necessario avere (e difendere) una teoria delle fonti</i>	215
FRANCESCA PARUZZO	
<i>Tra tutela dei diritti e nuove forme di produzione normativa</i>	225
FEDERICO PEDRINI	
<i>Norme, fonti e interpretazione tra teoria e pratica del diritto</i>	237
FRANCESCA POLACCHINI	
<i>Le dinamiche della forma (e delle sue elusioni) nel sistema dei controlli. Il caso paradigmatico dei regolamenti del presidente del Consiglio dei Ministri</i>	251
BEATRICE SBORO	
<i>Il contributo del legislatore alla funzione ordinante delle Corti</i>	263
GIULIA VASINO	
<i>Tracce di sistematizzazione dal sindacato accentrato di costituzionalità nell'epoca della confusione delle fonti e dei rimedi</i>	273

FONTI “INFORMALI” E DIALOGO TRA LE CORTI NELLA CRISI DELL’ORDINAMENTO

Vincenzo Desantis*

1. Istantanea sulle fonti: fattori di crisi

Il profondo stato di crisi nel quale versa il sistema delle fonti è, oggi, ravvisabile su più livelli e le avvisaglie che depongono in questo senso sembrano, purtroppo, molte (CARDONE-SIMONCINI-TARLI BARBIERI 2023; ZAMMARTINO 2023; CASANOVA-DE NICOLA-GIRARDI-VILLASCHI 2022; MORRONE 2022).

Nell’odierna pratica giuridica, si sperimenta sovente l’impressione che i tradizionali “bacini” di produzione delle norme del diritto siano, sempre più, sotto apprezzabile *stress*, non solo in ragione dell’inesorabile arretramento della dimensione assembleare, frequentemente preferita ad altre sedi decisionali, ma anche per altri fattori (MODUGNO-NOCILLA 1989; MODUGNO-CELOTTO-RUOTOLO 1999; DAL CANTO 2019; D’ANDREA 2009; GUZZETTA 2019; TARCHI 2016).

Uno di questi è verosimilmente la “liberalizzazione” delle posizioni giuridiche soggettive (CORTESE 2023), realizzatasi con il moltiplicarsi di Carte e Corti (in “dialogo” o scontro tra loro): un fenomeno che “infligge”, inevitabilmente, entropia alla tensione razionalizzante e sistematizzante del rapporto che governa le fonti. Altri due, a volte capaci di manifestarsi all’unisono entro i medesimi “contenitori giuridici”, sono, invece, probabilmente: l’incontrollato profluvio di norme tecniche (una produzione suscettibile di ridondare, anche dove non ve ne sia troppo motivo, a scapito delle norme “tradizionali” – GOMETZ 2008; SALMONI 2001; DE VALLES 1963)¹; la proliferazione di norme “al minuto” (PICCIRILLI-FABRIZZI 2025), spesso latamente riconducibili all’universo semantico del *soft law* (MOSTACCI 2008; MÖRTH 2004; PASTORE 2003). Questi strumenti, confluendo, in particolare, in atti e documenti della

* Università di Trento (vincenzo.desantis@unitn.it).

¹ Sull’abuso della legittimazione tecnica quale garanzia “succedanea” a giustificazione dell’arretramento delle garanzie democratiche, si v., con riferimento all’esperienza delle autorità indipendenti, PANTALONE 2019.

forma più varia, sono, infatti, privi di un preciso statuto giuridico di riferimento, mettono in grave crisi le garanzie che dovrebbero presidiare il sistema delle fonti, ma hanno nondimeno guadagnato un vero e proprio spazio di vincolatività sostanziale, sottratto al pieno controllo che dovrebbe riguardare la produzione del diritto².

Anche quando sguarnite della sufficiente legittimazione richiesta, molte fonti informali hanno, ad esempio, conseguito l'implicito avallo degli operatori giuridici, giungendo, in qualche caso, a conseguire persino espliciti riconoscimenti di "cittadinanza" ordinamentale³.

La ragione di questa come di altre evoluzioni sul piano delle fonti consiste nel fatto che ognuno dei fattori considerati riscontra l'esigenza di predisporre nuovi "arsenali" e "fucine" di regole per governare la complessità, dove gli strumenti tradizionali sono reputati insufficienti (quanto si dice è particolarmente evidente rispetto alla regolazione dell'amministrazione indipendente, ambito nel quale sono state molte le fonti informali – GIUFFRÈ 2016; SANINO 2015).

Riconoscere l'esigenza di riscontrare con risposte adeguate il crescente bisogno di regolazione che la complessità del presente richiede al sistema delle fonti non consente, tuttavia, di ignorare il carico di rischi che l'informalizzazione delle fonti può avere per la tenuta dell'ordinamento, né pare possibile accettare l'idea di un'incontrollata moltiplicazione delle sedi di normazione senza incorrere in conseguenze significative.

Nella consapevolezza che affrontare questioni di questo tenore possa significare svolgere riflessioni anche attraverso il dialogo – interessante, ma problematico – tra teoria e pratica, *ius conditum* e *ius condendum*, formalisti e sostanzialisti, i prossimi paragrafi proveranno sviluppare su tre profili alcune delle questioni offerte in riflessione in vista dell'incontro che ha propiziato la raccolta di questi scritti. Il primo si chiederà a cosa serva, in questo contesto, un sistema delle fonti; se si possano ancora separare forma e sostanza e se la funzione ordinante della forma operi solo sul piano logico e razionale, o anche su quello politico e materiale.

² Il riferimento corre, in particolare, agli strumenti di dubbia dizione adottati da enti e organismi a cui può ricondursi l'ambizione di dettare regole per una materia (guide, linee guida, libri bianchi, libri verdi, indicazioni, raccolte di prassi, *standard*, protocolli, raccolte di *faq*). In questo contesto, la confusione tra le varie etichette non si sperimenta per il "solo" fatto che queste varie dizioni possono essere affibbate sia a strumenti formali (atti amministrativi generali, direttive, circolari, piani, programmi e, finanche, fonti secondarie o "terziarie"), che a strumenti "informali", ma anche per il fatto che possano provenire tanto dal pubblico, quanto dal privato o costituire l'oggetto di rinvii da parte della legislazione, pur essendo ricognitive di regole e criteri elaborati al di fuori dell'orbita pubblica.

³ In generale, si potrebbe, anzi, dire che sia ormai quasi insuperabile l'argomento che fa di molti di questi atti e documenti degli strumenti assolutamente necessari per regolare, in modo flessibile (e, appunto, informale) la complessità che riguarda molti settori della normazione, specialmente quelli dominati da particolare tecnicismo.

Il secondo, allargando il campo, si domanderà se abbia ancora senso ragionare di sistema delle fonti al cospetto di almeno tre ordini costituzionali concorrenti (quelli delle carte sovranazionali) e quale sia, in questo scenario, il ruolo che spetta (o residua?) alla Costituzione.

Il terzo, concludendo la rassegna, si soffermerà sulle altre Carte dei diritti, domandandosi se questi documenti abbiano funzione ordinante e un'identità ideologica autonome e se sia possibile tracciare un ordine tra di esse, nel sistema delle fonti e nell'applicazione.

2. Oltre il *nomen iuris* – “obiezione respinta”

I problemi sollevati dallo stato di cose succintamente descritto⁴ si impongono in modo sempre più prepotente al dibattito giuridico. I giuristi che, tuttavia, osservano il “cedimento” almeno parziale della forma (e, segnatamente, l'arretramento dell'ordine formale proprio del sistema delle fonti) si sentono, alle volte, eccepire che i campanelli d'allarme lanciati rispetto alla dequotazione delle garanzie formali si risolverebbero, nella più parte dei casi, in meri problemi di *nomen iuris*, perché i vari giudici dell'ordinamento (compreso quello costituzionale), imbattendosi nelle “secche” dell'informalità, potrebbero comunque e agevolmente risolvere il problema della mancata indicazione della forma, restituendo alle indicazioni “informali” la forza che a queste appartenga “sostanzialisticamente”⁵.

Se questo, certo, è ancora vero, il problema della forma “sostanzialisticamente recuperabile”, che comunque non è immune da alcuni pregiudizi (e.g. il dover passare da un giudice perché riveli tale forma “sostanziale” o il fatto che le decisioni giurisprudenziali sulla forma degli atti potrebbero essere di segno diverso) assume, però, contorni ulteriori.

Oggi, infatti (e già da qualche tempo, per il vero), sfumare la forma o, in qualche modo, renderla un limite meno stringente, non è più tanto un espediente per adottare un atto giuridico anziché un altro, ma è, spesso, proprio lo stratagemma “factotum” per intervenire normativamente, immettendo nel circuito giuridico indicazioni adespote (magari per regolare un intero settore), senza che la loro adozione sia ricorsa a un qualche schema formale di sorta.

In altre parole, oggi si danno casi in cui, anziché usarsi contenitori giuridici per non usarne altri (cosa che accadeva, ad esempio, quando si usava il regolamento per non usare la legge o quando si usavano gli “atti normativi non regolamentari” per

⁴ Lo è molto meglio nella traccia di discussione che è stata fatta circolare tra i partecipanti dell'incontro che ha propiziato questa raccolta di riflessioni.

⁵ Si tratta, con ogni evidenza, della soluzione adottata dalla Corte per individuare la natura sostanzialmente regolamentare degli atti che non ne rispettassero la forma.

fuggire dal regolamento o dalla normazione secondaria – LUPO 2007; DE SIERVO 1996; RESCIGNO 2002; CINTIOLI 2003; BATISTONI-FERRARA 2006), si evita proprio il piano delle fonti, perché si accreditano, sempre di più le *non fonti*. Ma in che modo tutto questo attenta al piano del diritto costituzionale?

2.1. Controllo del potere e fonti “informali”

Gli entusiasti e i possibilisti di un sistema delle fonti elastico e informale propugnano, sulle questioni viste, posizioni sicuramente condivisibili. Nello specifico, lo sono almeno nella misura in cui apprezzano le potenzialità semplificanti degli strumenti informali (più rapidi, flessibili, rinnovabili), confidando nella capacità auto-protettiva che gli ordinamenti hanno di difendersi anche rispetto ai loro rischi. Osservando le evoluzioni in corso in più di un sistema giuridico, non sembra, tuttavia, certo che questo invidiabile ottimismo sia invincibile.

In particolare, lo scetticismo connesso al loro diffondersi sembra non attenuarsi in misura troppo apprezzabile perché il ricorso a strumenti di dubbia natura arretra la garanzia della controllabilità dell'esercizio del potere, che è una funzione a cui la nascita del diritto costituzionale è, sicuramente, strumentale (se non proprio co-essenziale – PIZZOLATO 2010; PASQUINO 2016). Per fare qualche esempio, questo sembra accadere in tutte le ipotesi nelle quali il contenuto di dettaglio della regola da osservare per un caso di specie sia precisato dallo strumento informale, anziché da una fonte⁶; quando, per l'alibi dell'elevata cifra tecnica del settore di intervento, la disciplina di una materia è di fatto “appaltata” alle decisioni di altri soggetti e poi solo “ratificata” dalle fonti, attraverso scarni rinvii, fissi o mobili⁷; se persino la giurisprudenza riconosce la vincolatività fattuale di atti formalmente sprovvisti di cogenza⁸ (sul punto, si consenta di richiamare DESANTIS 2023, 231 e ss.).

Ognuna di queste fattispecie meriterebbe più di un approfondimento. A prescindere da questo aspetto, è, però, anche un altro il rilievo, sicuramente banale, che sembra qui possibile svolgere: si tratta dell'argomento per cui nessuna forma di controllo del potere sembra potersi recuperare in modo soddisfacente, se si prescinde

⁶ Questo accade quando gli strumenti informali adottati a corredo della normazione dettano istruzioni di dettaglio così specifiche da “calcificare”, orientandole nel senso precisato, le interpretazioni dei testi normativi.

⁷ Cose del genere accadono quando i testi normativi rinviando il contenuto delle disposizioni di una materia alle indicazioni contenute in allegati più o meno tecnici, resi espressamente oggetto di rinvio e perciò insigniti di una rilevanza normativa significativa, che però sono sprovvisti dei crismi e delle garanzie formali delle fonti.

⁸ Questo accade ogniqualvolta i giudici, incluso quello costituzionale, rintracciando la rilevanza delle fonti informali del caso per la disciplina di alcuni settori, riconoscono vincolatività fattuale a strumenti sprovvisti di forme cogenti. Il fenomeno, che è molto noto in Francia ed è stato codificato con la disciplina del *droit souple*, è oggi vivissimo nella giurisprudenza del sistema italiano.

dalla forma. Per dirla altrimenti, l'approfondimento di alcune questioni sembra suggerirci che, nella logica di un ordinamento che aspiri alla completezza, alla coerenza e all'organicità, il controllo del potere e la forma si collochino in un rapporto di diretta proporzionalità, poiché come il controllo è più profondo se si sono osservate più garanzie formali, così un atto più formalizzato è più controllabile (ARCURI 2024). Con ogni evidenza, raggiungere il massimo dell'una e dell'altro è un orizzonte utopico, specie oggi che la frenetica "voracità" dei bisogni collettivi sembra richiedere *output* normativi sempre più rapidi, efficienti, dettaglianti. Per quanto, però, la forma sia sempre un'opzione faticosa (anche la democrazia, possiamo concordarvi, lo è), questa è anche sempre garanzia.

La fuga dalle forme, che è di sicuro una semplificazione (magari in certi casi anche necessaria) è, difatti, fatalmente, anche una fuga dalle garanzie che presidiano l'esercizio del potere, mentre le aree di crisi che possono dischiudersi al riguardo, sono molte e diverse.

2.2. Le aree di crisi del diritto "informale" – se la forma è sostanza

Ponendo rapidamente mente al suo impatto, non è difficile concludere che il ricorso alle fonti informali metta sotto pressione più direttrici fondamentali dell'ordinamento.

La prima di queste, molto banalmente, è il valore della certezza del diritto (LÓPEZ DE OÑATE 1968). In un contesto nel quale si assiste al profluvio di strumenti che non è possibile classificare *a priori* (l'ultima parola sulla loro natura, ammesso che sia mai pronunciata, spetterà a un giudice), diventa difficile anche stabilire cosa sia diritto e cosa non (sembra essere venuta meno la categoria del diritto oggettivo).

Ad essere più precisi, non si sa, anzi, cosa sia da intendersi come diritto tradizionalmente inteso, e perciò generativo di conseguenze certe, e cosa, invece, non lo sia.

In secondo luogo, molti degli strumenti informali potrebbero non essere giustiziabili. Non è chiaro, specificamente, quali siano gli strumenti che è sicuramente possibile rendere oggetto di scrutinio da parte dei giudici, né su quali di questi possano fondarsi pretese. Se non bastasse, non è, ad esempio, prevedibile se il giudice del caso concreto rintraccerà nel singolo atto informale la produzione di effetti suscettibili di fondare un interesse al ricorso, nel caso di giudizi amministrativi (e ciò sebbene questi atti partecipino alla regolazione della materia, con problemi di effettività della tutela – RAMAJOLI 2022, 119).

Sorte diversa non tocca, in terzo luogo, al quesito che si chiede se e chi possa rispondere, e a quale titolo, delle eventuali conseguenze che queste raccolte di indicazioni abbiano prodotto sull'ordinamento. Al di fuori dell'ipotesi di una sostanzialistica riconduzione a certi tipi di atti, non è chiaro, in particolare, se la loro incidenza fattuale possa essere addebitata ai loro autori o ai loro recettori e con quali conseguenze (i normatori – lo si è già detto – spesso rinviando al contenuto elaborato

da sedi delegittimate, introducendo nel sistema garantito delle fonti raccolte di indicazioni che non provengono da contesti decisionali altrettanto controllabili)⁹.

Da ultimo, è evidente che, in un contesto nel quale uno dei baricentri di produzione delle norme giuridiche coincide con altri plessi di potere, si rende necessario prendere atto dell'avvenuta redistribuzione di facoltà, prerogative, competenze e capacità assegnate dall'ordinamento ai suoi vari protagonisti: tutti profili, riconducibili, in senso lato, alla dimensione della forma di governo. Perpetuare descrizioni classiche sulla conformazione del potere e sulle attribuzioni delle istituzioni tradizionali senza tenere conto di tutto questo potrebbe, d'altronde, fuorviare la comprensione della realtà che viviamo.

Per le ragioni viste, sembra fin troppo semplice argomentare che il rapporto tra forma e sostanza, oltre a essere estremamente conflittuale, esprime una formula insuperabile e che la stessa è tale nella misura in cui rinunciarvi significa abdicare a garanzie insopprimibili.

Se, da un lato, può, infatti, ammettersi un cedimento di certo rigore ordinamentale per rimuovere i vincoli che escludono l'applicazione di una stessa disciplina a casi diversi (e rintracciare, tra le pieghe del sistema, gli appigli interpretativi necessari a estendere, in via sostanziale, la tutela dei diritti), dall'altro, il rispetto di regole formali non ammette ogni deroga, pena la destrutturazione di un sistema provvisto di presidi di tutela. La nota natura bifronte della forma sembra, in altre parole, confermata dall'emergenza in corso sul piano delle fonti, perché se la stessa è, per un verso, un elemento che impedisce all'ordinamento di mutare, se del caso "svecchiandosi" in tempi rapidi (oggi si direbbe che ne inibisce la fisiologica resilienza); per l'altro, è l'elemento di garanzia che impedisce al sistema giuridico di trasformarsi senza limiti, deformandosi e, quindi, anche di imboccare le derive inaugurabili a partire almeno dalle quattro aree di crisi qui menzionate.

Con ogni sentore, i quattro profili menzionati costituiscono ambiti cruciali per l'allestimento delle tutele minime che un ordinamento deve presentare e la circostanza che la diffusione disinibita di indicazioni giuridiche informali possa avvenire, con effetti di sistema, anche intaccando queste fondamentali garanzie, ci consente di ritenere che la forma non sembra poter essere scissa dalla sostanza senza che sia conseguentemente compromesso anche il "linguaggio di programmazione" che giustifica e orienta il diritto costituzionale. La forma, che è un elemento ostico con il quale, alle volte, fare i conti, è, insomma, fino in fondo un salvagente (l'accostamento è di IRTI 2007).

Può ostacolare il pieno movimento di chi si trovi a nuotare in acque calme, ma allo stesso tempo salvare chi si trovi immerso in acque tumultuose.

⁹ Questi strumenti non sono, in altre parole, *accountable*.

2.3. Il significato politico-materiale delle trasformazioni delle fonti

Mentre l'avanzata delle fonti informali è un dato che potremmo assumere come certo, meno sicura è, ovviamente, la risposta che potrebbe elaborarsi rispetto alla domanda che si chieda se ci sia *anche un significato politico-materiale* dietro queste trasformazioni.

Provando a ipotizzare una risposta positiva, si può forse argomentare quanto segue. Tra gli altri fattori, i tentativi di separazione di forma e sostanza potrebbero risiedere nel fatto che, poiché il governo della complessità dell'attuale contesto in cui operiamo richiede l'adozione di strumenti elastici, facilmente adottabili (più flessibili rispetto a quelli elaborati dal faticoso dibattito democratico), in sempre più settori di intervento, l'adozione di indicazioni normative abbia deliberatamente inteso assumere l'indirizzo dell'abbandono (o, per essere meno tragici, del ridimensionamento) della forma in favore dell'informalità, perché solo questa consente (come si è già detto) l'elaborazione di risposte più rapide e adattabili, di meno onerosa adozione. Certa pratica giuridica sembrerebbe confermarcelo (GRASSO 2006).

Sempre più spesso assistiamo a interpretazioni "sostanzialistiche" che svincolano la sostanza dalla forma: lo facciamo, banalmente, quando affidiamo o deleghiamo agli atti informali la definizione di profili cruciali per l'individuazione delle regole concrete e operazionali; quando ci affidiamo a questi atti per dare applicazione al diritto sicuramente formale; quando rimettiamo il governo delle situazioni a sistemi di regole operative disciplinati solo in via di principio, e poi etero-integrati da norme di dettaglio "informali", ma impattanti.

Un sistema di regole che ambisca a fondarsi sul paradigma dell'effettività, anziché e principalmente su quello dell'efficacia (o sorvolando sui profili della forma e degli effetti), ammesso e non concesso che possa essere più efficiente, lascia, tuttavia, aperti molti dubbi.

Ne lascia a partire da quello che si domandi che tipo di trattamento giuridico poter riservare agli strumenti che ne sono estrinsecazione. Oltre ai problemi già visti, resta, ad esempio, dubbio se le indicazioni informali che, sempre di più, hanno peso nell'orientare le condotte, di fatto disciplinandole, debbano essere o meno conosciute e considerate anche dai giudici (*iura novit curia?*); se quelle che integrano i parametri di diligenza alla stregua dei quali ricostruire le responsabilità, anche quando "vaganti" entro gli ordinamenti sotto forma di strumenti "informalizzati", debbano essere conosciute, in tutto o in parte, dagli operatori (*ignorantia legis excusat?*); se, quando queste assumono "sostanzialisticamente" valore, possano anche essere "sostanzialisticamente disapplicate" o lasciate non applicate (con procedimento inverso); se, ancora, la loro osservanza (che è, di fatto, imposta in alcuni settori) dia legittimamente luogo a conseguenze per le ipotesi di mancata adesione e molto altro.

Già la floridezza di una produzione paranormativa che trascina con sé tutte queste domande potrebbe interpretarsi nei termini di un'opzione politico-materiale a favore dell'incertezza.

Al netto di questo, non sfugge, poi, neanche che le conseguenze a cui può dare luogo un abuso di questi strumenti potrebbero anche essere più gravi dell'incertezza stessa. E pure questa è forse un'opzione politico-materiale di fondo, tesa a "sfumare" il rigore giuridico.

Come si è già accennato, il procedimento di adozione delle fonti è, come è noto, presidiato da garanzie di controllo democratico, che si estrinsecano attraverso l'adempiimento di moduli formali. Indebolire la forma, anche se è un'opzione che si percorre al fine di favorire l'effettività della risposta normativa, indebolisce, conseguentemente, anche il corredo di garanzie posto a presidio dell'esercizio del potere e questa è sempre una scelta politica.

Provocatoriamente, si potrebbe, perciò, quasi dire che ogni allontanamento dalla forma sconti, perlomeno, il rischio di realizzare uno scostamento dalle garanzie costituzionali proporzionato alla sua stessa entità, mentre i tentativi (anche impliciti) di superarla, se non orientati a forzarne il limite semantico per ampliare le virtualità applicative delle Carte dei diritti, possono anche risolversi in degli sforzi per oltrepassare l'ordine costituzionale.

Vista la temperie storica nella quale operiamo, che è sempre più ingiustificatamente scettica nei riguardi dell'ordine costituzionale, se non proprio verso i principi di civiltà giuridica che appartengono al patrimonio costituzionale comune di molte tradizioni, resta, tuttavia, difficile escludere che la diminuzione delle garanzie formali non sia proprio un'opzione deliberata.

3. La Costituzione nella concorrenza degli ordini costituzionali

Come anticipato, il secondo ordine di interrogativi con il quale provare a cimentarsi riguarda la concorrenza degli ordini costituzionali. Allargando il campo, la seconda parte del lavoro si domanda, in altre parole, se sia ancora utile e appropriato discorrere della coerenza e della funzionalità di sistema delle fonti al cospetto di distinti ordini costituzionali concorrenti e quale sia, in questo scenario, il ruolo attribuibile alla Costituzione¹⁰.

Affinché assuma valore pratico, la riflessione in ordine alla crisi delle fonti non può, d'altronde, confinarsi al piano teorico-generale dell'ordinamento interno, essendo necessario rapportare l'effettiva capacità delle indicazioni di livello costituzionale di conformare l'ordinamento che questo "sovrasta", anche in rapporto agli ordinamenti concorrenti.

¹⁰ Questa la pista di riflessione offerta dalla traccia.

In misura crescente, la concorrenza dei diversi *bill of rights*¹¹ oggi disponibile produce, d'altronde, conseguenze di sicuro rilievo per il sistema nazionale, condizionando, a sua volta, la formazione delle regole concretamente osservate nella pratica giuridica.

Di qui una serie di interrogativi: da quello che si chiede del bisogno di ultrattività della primazia costituzionale in un sistema sempre più integrato, a quello che si domanda se la pluralità di ordini costituzionali non elida la possibilità di configurare le fonti entro un sistema unitario; da quello che approfondisce se il mantenimento della forma sia, oggi, un orizzonte giuridicamente insostenibile, a quello che indaga se l'affermarsi dei nuovi ordini costituzionali abbia causato la crisi del sistema o vi abbia, quantomeno, contribuito.

Senza alcuna pretesa di veridicità, una risposta unitaria e sicuramente banale a questi quesiti potrebbe essere quella che suggerisce che, nonostante le gravi difficoltà esposte, la necessità di conferire un ordine razionalizzante alle fonti di produzione del diritto sia ancora un'esigenza irrinunciabile, non soddisfacendo la quale l'insieme delle regole prodotte e vigenti entro un dato contesto spazio-temporale esprime solo funzione, e non garanzia.

La Costituzione, in altre parole, potrebbe ancora avere bisogno di un sistema formale delle fonti. E ciò potrebbe essere al punto che, se dovesse venire meno anche il nucleo irriducibile del complesso di regole che governa i rapporti tra le fonti, l'informalizzazione più "selvaggia" potrebbe abrader persino l'identificazione di ogni ordine di priorità nell'individuazione delle regole (RUGGERI 2022) e generare effetti ancora più fuorvianti, rendendo impossibile rilevare quale sia il solco entro il quale l'ordinamento dovrebbe potersi orientare e sviluppare¹².

La Costituzione postula, in effetti, l'esistenza di un sistema giuridico da governare, senza che l'introduzione di regole esterne che la stessa pure contempla espressamente abbia per conseguenza il suo sostanziale e possibile svuotamento.

Ma c'è di più. Anche in un contesto di eterointegrazione reciproca degli ordinamenti "costituzionali" – contesto che è quello odierno, dato dalla pluralità delle Carte e degli ordinamenti che ne derivano – la Costituzione deve, evidentemente, poter svolgere un ruolo.

Oltre che attraverso la fissazione di premesse non negoziabili alle quali adeguare il sistema giuridico di diritto interno, le norme della Costituzione della Repubblica assolvono, infatti, all'onere di allestire la necessaria rete di salvaguardia attraverso la quale regolare il "traffico in entrata" delle regole e delle interpretazioni provenienti dagli altri ordinamenti e, allo stesso tempo, al compito di respingere tratti ed ele-

¹¹ Si pensi, fra gli altri, alla Carta di Nizza, alla Carta sociale europea e alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU).

¹² Questo è vero persino all'epoca della deformalizzazione o informalizzazione del sistema delle fonti. Ne ha bisogno anche oggi che, come ricorda il professor Ruggeri, persino il livello costituzionale si rende meno formale, con aspetti, in parte, anche positivi.

menti che, invece, contrastino con i principi identitari dell'ordinamento italiano, che ancora poggia sulla Costituzione (POLIMENI 2018)¹³.

Nel dire questo, non si accetta, in altri termini, l'idea che la Costituzione "concorra" con altri ordini costituzionali, perché è evidentemente il suo livello ad abilitare la cittadinanza presuntivamente costituzionale degli altri ordini, dovendo comunque questi adeguarsi al primo.

Certo, ragionando in termini materiali, la porosità del sistema ad altre regole, oggi riconosciuta anche in punto di legittimazione costituzionale, è evidente (e a volte non del tutto controllabile). L'osmosi tra ordinamenti è, peraltro, una realtà ambigua, perché, se da un lato pone il problema del dover ricostruire precisamente i rapporti tra gli ordinamenti concorrenti (con tutto ciò che questo comporta anche in termini di gestione dei relativi contrasti), dall'altro moltiplica i plessi di tutela, apprestando maggiori garanzie anche rispetto all'evenienza di restare insoddisfatti sperando i soli mezzi disponibili in orbita nazionale (CORTESE 2023).

Se, però, l'apertura all'esterno è, come spesso accade, sia fattore di innovazione che elemento di possibile crisi, ancora una volta è la Costituzione della Repubblica la sede a cui guardare per evitare derive, perché la sua funzione di argine deve apprezzarsi anche rispetto ai limiti esterni all'ordinamento, quasi come fosse (ancora) l'astro intorno al quale ruotano le Carte di un vasto e variegato sistema solare, fatto di elementi sopravvenuti.

Anche nel mondo iperglobalizzato, l'eterointegrazione o la "contaminazione" inter-ordinamentale non sono, in ogni caso, strade obbligate e, sebbene queste siano questioni sulle quali non conviene interrogarsi compiutamente nell'economia di questo scritto, il fatto che sia stata, a più riprese, affacciata la percorribilità di una *exit strategy* (GAMBINO 2006; PINELLI 2019) per affrancare il sistema nazionale da condizionamenti e tendenze sovrastatali è comunque uno strumento disponibile. Con ogni evidenza, le soluzioni a cui ci si riferisce sono un'*extrema ratio*, opzioni di difficile e doloroso azionamento. Nondimeno, il loro possibile ricorrervi, anche sul piano formale, rivela l'esistenza di strumenti capaci di rendere ogni processo di assimilazione di materia giuridica "costituzionalmente aliena" un percorso reversibile.

4. La funzione dis(ordinante) delle Carte sovranazionali

Concludendo la rassegna, il terzo e ultimo ordine di quesiti si sofferma sulle altre Carte dei diritti, domandandosi se questi documenti abbiano funzione ordinante

¹³ La Corte costituzionale sembra aver ben ricostruito i termini di questo problema, affermando che possa sempre rendersi possibile dover sanzionare la contrarietà alla Carta fondamentale di tutte le integrazioni dell'ordinamento che avvengono attraverso la valvola dell'adesione all'integrazione europea e dell'adempimento degli obblighi internazionali. Il riferimento corre, naturalmente, alla giurisprudenza sui parametri interposti e i controllimiti.

e un'identità ideologica autonome e se sia possibile tracciare un ordine tra di esse, nel sistema delle fonti e nell'applicazione. Anche in questo caso, una risposta tendenzialmente unitaria può articolarsi come segue. Probabilmente è fin troppo facile affermare che queste Carte presentino, tra gli altri possibili, anche il valore di fonti-manifesto. La "dimensione" in parola non è, forse, preponderante, ma si apprezza certamente in misura significativa. Di qui la loro indubbia valenza ideologica, per evidenti ragioni non del tutto sovrapponibile alla Costituzione.

Se, invece, ci chiediamo se le stesse abbiano anche autonoma funzione ordinante e quanto questa sia pregnante, la questione sembra complicarsi. Al riguardo, sarebbe probabilmente scontato richiamare l'idea della trasformazione del piano su cui operano le fonti, che, da poter essere immaginato in senso verticistico-gerarchico e nelle forme della piramide, oggi si conforma, anche con riferimento alla pluralità di Carte, nelle forme di una rete, in cui i vari snodi si tengono insieme, ma non si sovrastano. Carte e strumenti nazionali fanno, oggi, "rete".

Nell'accettare il mutamento anche "grafico" attraverso cui poter ordinare le fonti, è, però, forse possibile affacciare pure un'idea diversa: quella per cui sia ancora necessario continuare ad accordare un valore particolare all'elemento grafico che individua la Costituzione della Repubblica, almeno avendo riguardo all'Italia. Anche nell'epoca dei plurimi *bill of rights* e della loro rete è, infatti, ancora auspicabile (se non proprio necessario) individuare nodi più grandi di altri perché: più capaci di sopportare il carico che si adagia, appunto, sulla rete; più adatti a raccordarvi diramazioni; più attrezzati a fronteggiare le questioni che riguardano la propria realtà di riferimento, in quanto meglio settati sui problemi e le sensibilità nazionali.

Quanto si afferma è, forse, nell'ordine delle cose e troverebbe sostegno anche in ragione del fatto che le Carte internazionali e le Carte europee hanno funzioni, rispettivamente, diverse e in qualche misura "ancillari" rispetto alle Costituzioni nazionali. Di qui qualche specificazione.

Le prime, come la Convenzione europea per la salvaguardia delle libertà fondamentali, di fatto predispongono un insieme di norme *de minimis* per i propri aderenti: norme poste cioè "a corredo" del patrimonio costituzionale dei sistemi coinvolti o, in assenza di indicazioni, norme minime che costituiscano un primo nucleo di "materiale costituzionale" per i sistemi giuridici a cui queste si riferiscono, dotato di carattere *sub costituzionale* (RANDAZZO 2017; CARTABIA 2007). Le seconde, lavorando sul carattere "costituzionale" dell'integrazione europea in un contesto di riconoscimento del pluralismo delle tradizioni costituzionali, agiscono, a loro volta, sui sistemi su cui impattano presupponendo l'esistenza di strutture costituzionali di base (la presenza, cioè, di un sistema di fonti governato dai suoi propri criteri e regole – RUGGERI 2020; LOSANA 2023). Così facendo, ciascuna di queste Carte "doppia", in qualche modo, molte delle tutele costituzionali nazionali, nell'intenzione di approntare un sistema di garanzie basilari che arricchisca gli altri ordinamenti nella

misura, maggiore o minore, che dipende dal loro avanzamento, dalla ricchezza della loro interpretazione, dalla specificità delle rispettive previsioni. In questo senso, se ci chiediamo se abbiano una funzione propria, la stessa può esaurirsi in questo.

Se, invece, ci domandiamo cosa possa esserne dello scontro tra le varie Carte e di come governarlo, la risposta alla quale sembra doversi pervenire è, ancora una volta, “la strada della Costituzione” qui già affacciata: quella che ne fa, cioè, una bussola per la regolazione dei conflitti, ma sempre sulla scorta del perimetro costituzionale nazionale.

La prospettiva è probabilmente limitante, almeno nella misura in cui ancora alla dimensione nazionale lo sviluppo del diritto, in senso lato, costituzionale, ma è, allo stesso tempo, più doverosamente ossequiosa di altre del principio per cui a ogni popolo debba, in ogni caso, residuare la capacità di poter determinare le fondamentali regole della sua convivenza¹⁴.

Considerata la realtà nazionale, la pluralità dei *bill of rights* oggi disponibili, dovendosi risolvere in un potenziamento dell’arsenale delle tutele interne (un potenziamento che si operi, cioè, attraverso l’affermazione di interpretazioni evolutive sempre più sofisticate e perfezionate), continua a essere sottoposta al principio ordinante inscritto *ne* e ricavato *dalla* Costituzione, senza che sia possibile incoraggiare letture troppo “esterofile” ed entropia.

Nessun insieme di criteri ordinanti più di quello ricavato dalle norme della Costituzione della Repubblica e dalle precisazioni operate sul punto dalla Corte costituzionale dovrebbe, infatti, ricondurre a sistema il dialogo tra le Corti¹⁵.

5. Conclusioni

La tesi assiologico-sostanzialistica della potenza delle *norme*, che spiega l’arretramento della teoria formale e astratta in funzione della massimizzazione della tutela, è oggi, materia di dibattito comune, quasi argomento di discussione di tutti i giorni (almeno fra i tecnici).

Il discorso in parola è, in qualche misura, “trasversale”, non solo perché attraversa il dialogo tra le Carte *tipicamente* costituzionali, ma anche per il fatto che lo stesso riguarda anche norme “di fatto” che originano e si ricavano da documenti che nemmeno sono delle fonti.

¹⁴ Il concetto è debitore dell’adagio della Costituzione giacobina del 1793, art. 28: «Un popolo ha sempre il diritto di rivedere, riformare e cambiare la propria Costituzione. Una generazione non può assoggettare alle sue leggi le generazioni future».

¹⁵ Questo, ancora, una volta, avviene, per un verso, rimarcando il valore sub-costituzionale delle Carte come la CEDU; per l’altro, riaffermando la giurisprudenza sui controllimiti e la teoria dei limiti, anche impliciti, alla revisione e rivisitazione della Carta fondamentale.

L'uno e l'altro aspetto depongono, inevitabilmente, per la valorizzazione dell'effettività, che a volte pare voler superare il paradigma tradizionale dell'efficacia¹⁶. A tutti i livelli, si sperimenta l'impressione per la quale la creazione di norme per via di fatto vada svincolandosi dal rispetto dei limiti ordinamentali sulla produzione del diritto o, più di preciso, dalle regole che siamo abituati a pensare ordinino le fonti. Molte delle indicazioni che ne sono espressione, pur essendo sprovviste di un formale statuto a ciò abilitante, sono ammesse a condizionare le evoluzioni del diritto internazionale; a rafforzare, stimolare od orientare l'individuazione e l'applicazione del diritto sovranazionale; a eterointegrare le fonti o a sostituirle, condizionando il livello nazionale. Ma tutta questa elasticità è ben accetta?

L'effettività sovrasta, in molti casi, l'efficacia, a volte la precorre e spesso ne pre-scinde, configurando una disordinata fungibilità delle "sedi" di produzione del diritto che riguarda oggi anche la dimensione degli scambi tra ordinamenti costituzionali "concorrenti" e che è rappresentata, sommamente, da quel che chiamiamo "dialogo tra le Corti".

Pur non condividendo la forza giuridica delle Costituzioni alle cui aperture devono il proprio effetto, le Carte ultrastatali sono, in altri termini, "immerse" in una sorta di *humus* di costituzionalità, dal quale "impunemente" si attinge per massimizzare, caso per caso, la tutela. Ma il fine giustifica davvero i mezzi? Una volta di più, la risposta sembra negativa.

Il fatto che anche il livello costituzionale sembri sempre più informarsi a modelli che rifuggono o, comunque, mettono in secondo piano, la dimensione formale è certamente un'arma a doppio taglio, perché la fissità delle forme e la rigidità degli steccati sono, in ogni circostanza, tanto un limite, a volte anche oppressivo, quanto una garanzia di salvezza, e a chi si chieda se l'espansione della tutela operata in forma libera non abbia particolari effetti collaterali (e sia, per usare un lessico in voga, "sostenibile"), può risponderci come segue.

Se l'elasticità si rivela, anche al livello costituzionale, uno strumento per affermare l'interpretazione più razionale per disciplinare i casi (come in applicazione, cioè, di una sorta di clausola di maggior favore e *in bonam partem*), il suo operare è sicuramente utile.

Se, invece, l'evoluzione interpretativa delle Carte, sviluppandosi in modo del tutto degerarchizzato, ingenerasse letture divergenti che non possono convivere tra loro e che siano, al limite, contrastanti, anche con le Costituzioni, l'elasticità rischierebbe di ritorcersi contro i suoi stessi fautori, perché potrebbe determinare conflitti sulle reciproche estensioni dei diritti.

¹⁶ Il riferimento corre, ancora una volta, alla richiamata avanzata degli atti atipici e informali, spesso latamente ascrivibili all'universo semantico del *soft-law* e di cui sono espressione atti e documenti delle più varie nomenclature.

Verificandosi un'evenienza del genere, ciascuna decisione potrebbe, anzi, fissare, ognuna a mezzo del suo percorso, un significativo livello per la tutela delle singole posizioni giuridiche (anche a discapito di altre – BIN 2018), e ciò senza che sia agevole comprendere quale tra queste letture escludere e se sia, cioè, meglio attingere dallo spazio costituzionalizzato comune delle Carte “multilivello” (e se sì, da quale di essi) o, invece, dal livello “meramente” interno.

Il rischio è elevato e non è, peraltro, neanche del tutto chiaro se il tenore e l'aspirazione costituzionale che queste Carte hanno sia sempre o meno una buona notizia.

Sul primo versante, potrebbe esserlo nella misura in cui si favorisca un processo di arricchimento dell'armamentario dei diritti costituzionali; sotto altro aspetto, un'integrazione incontrollata nello scambio interordinamentale potrebbe svilire la primazia del livello costituzionale vero e proprio, che è quello (da cui si ricavano) – almeno per ora – le stesse norme per il governo delle antinomie, a tenuta dell'ordinamento.

Al fine di navigare questa complessità, una soluzione, forse, sostenibile potrebbe suggerire maggiore consapevolezza sui rapporti osmotici che abbiamo descritto, affinché una ritrovata sensibilità sul tema permetta che il dialogo tra le norme e gli scambi tra le Corti non siano del tutto esclusi, ma siano considerati con più attenzione, identificando dei limiti.

Almeno in ambito costituzionale, l'idea dell'ibridazione dei contesti di formazione delle regole è, infatti, un “quadrante” a cui sembra doversi sempre guardare con parziale sospetto, se possibile tenendo a mente che non tutto ciò che è *tipicamente* costituzionale o normativo sia ammissibile in funzione arricchente (e a integrazione, cioè, di ciò che è, invece, *autenticamente* tale). Argomentare il contrario, significherebbe in qualche misura, ammettere che l'ordinamento costituzionale possa essere “novato” dall'esterno o in via di fatto (anche per ciò che esprime formalmente, anche in punto di regole inerenti alla gerarchia delle fonti).

In un sistema di diritti potenzialmente confliggenti e in continuo bilanciamento tra loro, la maggior tutela ricavabile dall'interpretazione di una Carta o da strumenti informali potrebbe, in altri termini, rappresentare un'operazione al limite, atteggiandosi alla stregua di un “ricorso al credito” temerario, circostanza che sembra confermata sia perché le interpretazioni estensive dei diritti presentano dei costi speculari (inflitti su altre posizioni), sia perché importare soluzioni interpretative “ampliative” sulla scorta della pluralità degli ordinamenti non è forse neanche una scelta opzionale in base ai limiti all'ingresso di norme nell'ordinamento.

Proprio per questa ragione, il “sistema dei vasi comunicanti” che sovrintende la produzione del diritto, sia sotto forma di normazione informale, sia attraverso l'odierno dialogo tra le Corti può, sì, essere una realtà di cui approfittare, ma è quanto mai opportuno affermare di poterlo, se del caso, fare *cum grano salis*, tenendo, cioè, sempre a mente i confini, i contrafforti formali e i pericoli da non intercettare. Per usare un'altra espressione, si potrebbe, anzi, dire che il circolo di norme e soluzioni

qui in questione sia, sì, ammissibile e potenzialmente arricchente, ma solo se sia prima chiarito in che modo sia possibile chiudere i canali “immissari” dei vasi in comunicazione e fare in modo che gli stessi smettano, se necessario, di interagire fra loro, anche in un contesto di interazioni sempre più “informalizzato” e globalizzato.

BIBLIOGRAFIA

- ARCURI A. (2024), *La forma delle fonti. La problematica del potere normativo nello Stato membro dell'Unione europea*, Bologna, Bologna University Press.
- BATISTONI-FERRARA F. (2006), *Una nuova fonte di produzione normativa: i decreti ministeriali non aventi natura regolamentare*, in AA.Vv., *Le fonti del diritto, oggi. Giornate di studio in onore di Alessandro Pizzorusso*. Pisa, 3-4 maggio 2005, Pisa, Plus.
- BIN R. (2007), *Che cos'è la Costituzione?*, in *Quaderni costituzionali*, n. 1.
- BIN R. (2018), *Critica della teoria dei diritti*, Milano, Franco Angeli.
- CARDONE A., SIMONCINI A., TARLI BARBIERI G. (a cura di) (2023), *Modello costituzionale e trasformazione del sistema delle fonti nella crisi economica e pandemica. Emergenza e persistenza. Atti del Convegno di Firenze, 17-18 giugno 2022*, Napoli, Editoriale scientifica.
- CASANOVA D., DE NICOLA A., GIRARDI M.C., VILLASCHI P. (a cura di) (2022), *Le fonti della crisi: prospettive di diritto comparato. In memoria di Paolo Carrozza, Atti del Seminario di diritto comparato (25 marzo 2022)*, in Gruppo di Pisa – *La Rivista*, Quaderno n. 5, fascicolo speciale monografico abbinato al n. 3, 2022.
- CINTIOLI F. (2003), *A proposito dei decreti ministeriali “non aventi natura regolamentare”*, in *Quaderni costituzionali*, n. 4.
- CORTESE F. (2023), *L'identità furiosa e il diritto pubblico*, Modena, Mucchi.
- D'ANDREA A. (a cura di) (2019), *Il governo sopra tutto*, Milano, Bibliofabbrica.
- DAL CANTO F. (2019), *Tendenze della normazione, crisi del Parlamento e possibili prospettive*, in *Federalismi.it*, n. 3.
- DE SIERVO U. (1996), *Il potere regolamentare alla luce dell'attuazione dell'art. 17 della l. n. 400 del 1988*, in *Rivista di diritto pubblico*.
- DE VALLES A. (1963), *Norme giuridiche e norme tecniche*, in AA.Vv., *Raccolta di scritti in onore di Arturo Carlo Jemolo*, Milano, Giuffrè.
- GAMBINO S. (2006), *La Carta e le Corti costituzionali. “Controlimiti” e “protezione equivalente”*, in *Politica del diritto*, fasc. n. 3.
- GIUFFRÈ F. (2016), *Le autorità indipendenti nel panorama evolutivo dello Stato di diritto: il caso dell'Autorità Nazionale Anticorruzione*, in *Federalismi.it*, n. 25.
- GOMETZ G. (2008), *Le regole tecniche. Una guida refutabile*, Pisa, ETS.
- GRASSO G. (2006), *Le autorità amministrative indipendenti della Repubblica: tra legittimità costituzionale e legittimazione democratica*, Milano, Giuffrè.
- GUZZETTA G. (2019), *Dalla centralità del Parlamento alla crisi della Prima Repubblica*, in *Quaderni costituzionali*, n. 1.
- IRTI N. (2007), *Il salvagente della forma*, Roma-Bari, Laterza.
- LÓPEZ DE OÑATE F. (1968), *La certezza del diritto*, Milano, Giuffrè.
- LOSANA M. (2023), *La Carta di Nizza e la tutela multilivello dei diritti sociali*, in *Federalismi.it*, n. 5.
- LUPO N. (2017), *Normazione secondaria e il fenomeno della fuga dalla legge n. 400 del 1988 al vaglio del Comitato per la legislazione*, in *Federalismi.it*, n. 3.

- MODUGNO F., CELOTTO A., RUOTOLO M. (1999), *Considerazioni sulla "crisi" della legge*, in *Studi parlamentari*, n. 125.
- MODUGNO F., NOCILLA D. (1989), *Crisi della legge e sistema delle fonti*, in *Diritto e Società*.
- MORRONE A. (2022), *Fonti normative. Concetti generali, problemi, casi*, Bologna, Il Mulino.
- MÖRTH U. (2004), *Soft-law in Governance and Regulation*, Cheltenham, Edward Elgar.
- MOSTACCI E. (2008), *La soft-law nel sistema delle fonti*, Padova, Cedam.
- PANTALONE P. (2019), *Autorità indipendenti e matrici della legalità*, Napoli, Editoriale scientifica.
- PASQUINO P. (2016), *Costituzione e potere costituente: i due corpi del popolo*, in *Rivista di politica*, n. 4.
- PASTORE B. (2003), "Soft law", *gradi di normatività, teoria delle fonti*, in *Lavoro e Diritto*, n. 1.
- PICCIRILLI G., FABRIZZI F. (a cura di, 2025), *Fenomenologia della produzione normativa tra Italia e Unione europea. Studi sulle fonti del diritto*, Torino, Giappichelli.
- PINELLI C. (2019), *Controlimiti e principi supremi*, in *Giurisprudenza costituzionale*, n. 1.
- PIZZOLATO F. (2010), *Costituzione: sottrarre la democrazia all'arbitrio del potere*, in *Aggiornamenti Sociali*, settembre-ottobre, nn. 9-10.
- POLIMENI S. (2018), *Controlimiti e identità costituzionale nazionale*, Napoli, Editoriale scientifica.
- RAMAJOLI M.M. (2022), *L'effettività della tutela giurisdizionale come tema di giustizia amministrativa*, in E. BRUTI LIBERATI, M. CLARICH (a cura di), *Per un diritto amministrativo coerente con lo Stato costituzionale di diritto: l'opera scientifica di Aldo Travi*, Pisa, ETS.
- RANDAZZO A. (2017), *La tutela dei diritti fondamentali tra Cedu e Costituzione*, Milano, Giuffrè.
- RESCIGNO G.U. (2002), *Note per la costruzione di un nuovo sistema delle fonti*, in *Diritto pubblico*, n. 3.
- RUGGERI A. (2020), *La Carta di Nizza-Strasburgo nel sistema costituzionale europeo*, in *Rivista AIC*, n. 3.
- RUGGERI A. (2022), *Teoria delle fonti versus teoria dei diritti fondamentali? (Oscillazioni e aporie di una ricostruzione ordinamentale interamente sfilacciata)*, in *Consulta online*, III.
- SALMONI F. (2001), *Le norme tecniche*, Milano, Giuffrè.
- SANINO M. (2015), *L'approdo dell'esperienza delle Autorità indipendenti ad oltre vent'anni dalla loro istituzione*, Padova, Cedam.
- TARCHI R. (2016), *Governo vs. Parlamento? Evoluzioni del potere di normazione al tempo della crisi economica: Introduzione*, in *Osservatorio sulle fonti*, n. 3.
- TEGA D. (2007), *La Cedu e l'ordinamento italiano*, in M. CARTABIA (a cura di), *I diritti in azione. Universalità e pluralismo dei diritti fondamentali nelle Corti europee*, Bologna, Il Mulino.
- ZAMMARTINO F. (a cura di) (2023), *Stato di crisi e sistema delle fonti del diritto*, Editoriale scientifica, Napoli.